

ELENCO DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE

REGOLAMENTO

Art.1 Oggetto e Finalità

L'Ente Regionale RomaNatura promuove attività di educazione, formazione e ricerca scientifica finalizzata alla diffusione dei principi della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali della comunità che vivono nel territorio dell'area naturale protetta. In questa prospettiva, l'Ente parco si pone l'obiettivo di sviluppare delle proposte educative e formative volte ad aumentare la fruizione del Parco, la riqualificazione e la promozione del territorio, garantendo il miglior livello dei servizi offerti al pubblico.

Art.2 Istituzione dell'Elenco

Al fine di garantire l'individuazione di soggetti adeguatamente qualificati a operare in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, coerenza e rotazione, è istituito un "Elenco degli Organismi operanti nel campo dell'educazione ambientale".

Il Regolamento disciplina i rapporti tra l'Ente Regionale RomaNatura e gli Organismi che operano per suo conto nel campo dell'Educazione Ambientale con particolare riferimento alle modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Elenco.

L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Ente di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da coinvolgere. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sito web dell'Ente Regionale RomaNatura www.romanatura.roma.it e nell'Albo Pretorio Online nella sezione "Amministrazione" e "Nuovo Albo Online".

Art.3 Soggetti ammessi

L'Avviso è aperto a tutti gli Organismi (imprenditori individuali; società commerciali; società cooperative; associazioni; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); consorzi stabili; raggruppamenti temporanei; imprese ed associazioni temporanee di imprese, comitati) operanti nel campo dell'Educazione Ambientale da almeno un anno, in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 DLGS 50/2016.

L'iscrizione degli operatori interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. L'Operatore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 45 e 46.

L'Operatore è tenuto a informare tempestivamente l'Ente RomaNatura rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dallo stesso.

Art.4 Modalità e requisiti per l'iscrizione

La domanda di iscrizione, deve essere redatta su carta intestata dell'Operatore sottoscritta dallo stesso o nel caso di Comitati, Associazioni, Cooperative, Società, sottoscritta dal rappresentante legale. La domanda deve essere corredata della fotocopia del documento d'identità del firmatario, in corso di validità e firmata in originale;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in caso di Comitati, Associazioni, Cooperative, Società.

- **Per le Società**, il legale rappresentante dovrà presentare dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.-Ufficio Registro Imprese, ovvero che la stessa è attualmente iscritta alla Camera di Commercio con l'indicazione dell'attività dell'impresa, della data d'iscrizione e con la dichiarazione del non intervenuto stato di fallimento.

- **Gli Enti, le cooperative, le Associazioni** dovranno presentare analoga dichiarazione, ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all'Elenco regionale della Regione Lazio istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996 n.24 o in analoghi Albi delle altre regioni o Province Autonome; nel caso di Associazioni di promozione sociale dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro dell'Associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99. Le dichiarazioni saranno rese dal legale rappresentante, e devono tener conto delle risultanze contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto (data dell'atto costitutivo, sede e durata dell'ente/organismo, attività di competenza).

- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche societarie, con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità.

- Autocertificazione della regolarità contributiva.

- Relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.

- Copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno.

- Curriculum attestante la congruenza della formazione e delle esperienze con la proposta di attività che l'Operatore andrà a svolgere.

- Curricula del personale impiegato attestante la congruenza tra esperienze, formazione del soggetto e l'attività che dovrà svolgere.

- Scheda Privacy per il consenso al trattamento e alla possibile pubblicazione dei dati personali trasmessi in risposta all'Avviso Pubblico.

- Copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto e di ogni Operatore che attuerà il servizio.

- Polizza assicurativa (polizza Rct/Rco), ovvero dichiarazione d'impegno a sottoscrivere le suddette polizze in caso di affidamento del servizio.

- Dichiarazione di possesso dei requisiti generali di moralità (art. 80 D.lgs 50/2016).

- Elenco dettagliato del contenuto della busta.

L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La predetta verifica viene effettuata da una Commissione, composta dal Direttore dell'Ente o da un suo delegato, deputato a presiederla, nonché dal Dirigente del Servizio Naturalistico e da un funzionario assistente in qualità di segretario verbalizzante. La Commissione, ai fini dell'approvazione dell'iscrizione, verificherà la regolarità delle domande e delle dichiarazioni, la completezza della documentazione e procederà alla valutazione tecnica in base ai criteri del successivo art. 5 con attribuzione del relativo punteggio.

Art.5 Criteri per la valutazione tecnica dei richiedenti

I criteri per la valutazione tecnica dei richiedenti l'iscrizione sono i seguenti:

CRITERI	PUNTI
Qualità e quantità delle attività svolte nell'ultimo anno	Max 20
Qualità del Curriculum complessivo	Max 15
Qualità del curriculum del personale impiegato nelle attività di educazione ambientale	Max 15
Compatibilità e coerenza dell'attività del richiedente con la missione e le finalità dell'Ente	Max 15
Titolo di Guida ambientale/naturalistica/turistica o diciture assimilabili	Max 15
Precedenti esperienze e collaborazioni con soggetti pubblici operanti nel settore di attività	Max 10
Coerenza tra l'attività già svolta dal richiedente e le tematiche indicate per il relativo ambito di intervento per cui si presenta domanda (Educazione Ambientale rivolta ai cittadini e Turisti/Educazione Ambientale rivolta alle scuole	Max 10

L'iscrizione all'Elenco è subordinata al conseguimento del punteggio minimo di 60/100

Art. 6 Revisione dell'Elenco

In ogni momento il Direttore o in sua assenza il Funzionario incaricato può richiedere agli organismi iscritti al Registro idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'Operatore può darvi riscontro tramite PEC.

L'Operatore è tenuto a informare tempestivamente l'Ente rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

L'Ente esclude dall'Elenco gli operatori che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Art. 7 Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'Organismo, oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- scioglimento dell'Organismo;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

Art. 8 Pubblicità dell'Elenco

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. L'Ente cura l'aggiornamento annuale dell'elenco delle associazioni iscritte.

Art. 9 Modalità di selezione degli Organismi

L'Iscrizione nell'Elenco è condizione necessaria per l'eventuale affidamento di incarichi consistenti nello svolgimento di attività di educazione ambientale per conto dell'Ente Parco.

La selezione dell'Organismo, da invitare per l'affidamento dei servizi di volta in volta determinati dal Parco, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione.

Il Parco individua gli operatori economici da invitare, secondo le modalità ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".